

**COMUNE DI
CARDANO AL CAMPO**

Provincia di Varese

REGOLAMENTO

**CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE**

INDICE

ART. 1	Ambito e finalità del regolamento
ART. 2	Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione
ART. 3	Domanda di occupazione
ART. 4	Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione
ART. 5	Obblighi del concessionario
ART. 6	Decadenza e estinzione della concessione
ART. 7	Modifica sospensione e revoca della concessione
ART. 8	Rinnovo della concessione
ART. 9	Commercio su aree pubbliche
ART. 10	Criteri per la determinazione della tariffa del canone
ART. 11	Classificazione delle strade
ART. 12	Durata della occupazione
ART. 13	Modalità di applicazione del canone
ART. 14	Soggetto passivo
ART. 15	Agevolazioni
ART. 16	Esenzioni
ART. 17	Versamento del canone per le occupazioni permanenti
ART. 18	Versamento del canone per le occupazioni temporanee
ART. 19	Riscossione coattiva
ART. 20	Sanzioni
ART. 21	Disposizioni finali

ART. 1
AMBITO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.

Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini di pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune che li sottragga all'uso generale della collettività.
4. Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, le strade statali e provinciali situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuati dal Comune con apposita delibera della Giunta Municipale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2
DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI ED ATTO DI CONCESSIONE

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, designato dalla giunta comunale, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per le occupazione occasionali determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, come da ordinanza sindacale in data 18.12.1997 n. 1162.
3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che si protraggano oltre il termine rilevante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero alla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5. Resta comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

ART. 3 DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio tributi domanda volta ad ottenere rilascio di un apposito atto di concessione.
La domanda di concessione deve essere presentata al Comune e contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della posizione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - d) la superficie o l'estensione che si intende occupare;
 - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

ART. 4 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio tributi per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Il termini per la conclusione del procedimento è di 15 giorni.
3. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

ART. 5
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in ripristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito di spese;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

ART. 6
DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

Sono causa di decadenza della concessione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

ART. 7
MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. l'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

ART. 8
RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

ART. 9
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al comune contestualmente a quelle per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di una ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.
3. Il canone applicato agli esercenti il commercio su aree mercato attrezzate è calcolato in base alla superficie del posto assegnato (posto fisso), cioè canone per categoria unica al metro quadrato per ciascun mercato, non frazionabile, applicabile ai titolari di posteggio per 52 settimane e pagabile entro il 31 dicembre di ogni anno agli addetti di polizia municipale appositamente nominati agenti contabili;
4. Il canone applicato agli esercenti il commercio su aree mercato attrezzate svolte in forma itinerante (spuntisti) è calcolato in base a canone per categoria unica, giornaliero per ciascun mercato, non frazionabile, pagabile giornalmente agli addetti di polizia municipale appositamente nominati agenti contabile;

ART. 10
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadri o in metri lineari;
 - c) durata di occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe di base relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nella tabella "A" allegata al presente regolamento e parte integrante dello stesso.

3. Le frazioni di tariffa fino a € 50 sono arrotondate a lire 100 inferiori e quelle oltre € 50 sono arrotondate a lire 100 superiori.
4. L'importo dei canoni fino a lire 500 è arrotondato a lire 1.000 inferiori oltre lire 500 a lire 1.000 superiori.

ART. 11
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in nr. 2 categorie come da delibera di Consiglio Comunale nr. 22 del 29.04.1994 in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensiva, abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 10 per cento rispetto alla 1°.

ART. 12
DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie calcolate a giorno ed a ore di occupazione.

ART. 13
MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato alla occupazione in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni i simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata.
4. Le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da azienda di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:
 - 1) fino a 20.000 abitanti. € 0,77
 - 2) oltre 20.000 abitanti € 0,65
5. Per le occupazioni del suolo realizzate per l'esercizio di distributori di carburante e di apparecchi automatici in genere e la distribuzione dei tabacchi, il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato.
6. Per le occupazioni con passi carrabili si determina la superficie sulla base della loro larghezza per la profondità di un metro "convenzionale". Per i passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra o altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una

modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Qualora gli interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, a norma del Codice della Strada, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone , se non diversamente stabilito.

7. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone di base alla superficie dei singoli posti assegnati.

ART. 14 SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

ART. 15 AGEVOLAZIONI

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purchè non vi siano appoggi al suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 65 per cento.
2. Per le occupazioni permanente e temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento (zona B) – e 50 per cento (zona A).
3. Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50 per cento.
4. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti , pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto, la tariffa è ridotta del 50%.
5. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta dell'80%. Le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
6. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta dell'80%.
7. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore alle 12 ore, la tariffa è ridotta del 20%.
8. Per le occupazioni temporanee di oltre 14 giorni e fino a 30 giorni, la tariffa è ridotta del 20%; per le occupazioni di oltre 30 giorni, la tariffa è ridotta del 50%.
9. Per le occupazioni permanenti le cui superfici eccedono i 1000 mq, la tariffa è ridotta
 - a) per i primi 200 mq eccedenti, del 10%;
 - b) per le superfici eccedenti i 200 mq e fino a 1500, la tariffa è ridotta del 20%;
 - c) per le superfici eccedenti i 1500 mq, la tariffa è ridotta del 30%.
10. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano autonomamente e cumulativamente.

ART. 16
ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune;
 - b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicaps;
 - c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87., comma 1, lettera C T.U. delle imposte sui redditi (DPR 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - d) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni pubblicitarie;
 - e) associazioni ed enti morali per scopi di solidarietà sociale;
 - f) le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili;
 - g) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico della merce;
 - h) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - i) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - j) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazioni, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad una ora;
 - k) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente muovibili;
 - l) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (esempio potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
 - m) commercio ambulante itinerante: sosta fino a 60 minuti;
 - n) le occupazioni con passi carrabili e il relativo cartello di segnalazione sono comunque esenti dal pagamento del canone di concessione;
 - o) le occupazioni permanenti e temporanee realizzate con tende e simili;
 - p) le occupazioni temporanee ad opera di associazioni culturali, sportive e di partiti politici con durata non superiore alle 48 ore;

- q) le occupazioni temporanee comportanti somministrazione o vendita, per iniziative organizzate dal Comune anche congiuntamente con altri soggetti;
- r) le occupazioni temporanee effettuate da comitati, associazioni ed enti che operano con il patrocinio del Comune di Cardano al Campo;

ART. 17
VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone si potrà effettuare su apposito conto corrente postale del Comune o del concessionario intestato "COMUNE DI CARDANO AL CAMPO VERSAMENTO CANONE ANNUALE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE COSAP". E' ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat o similare) su apposito conto del Comune o del concessionario, domiciliato presso un' istituto di credito avente domicilio nel territorio del Comune, qualora in funzione presso il Comune.
5. Il versamento deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se superiore.
6. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'imposto del canone annuo sia di importo superiore a lire tre milioni.

ART. 18
VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità, previste nell'art. 17, comma 4 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.
2. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

ART. 19
RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente Regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al RD 14.04.1910, n. 639 oppure a mezzo ruolo emesso secondo le disposizioni contenute nell'art. 69 del DPR 43 del 1988 e successive modificazioni.
2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.

ART . 20
SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura di importo non inferiore all'ammontare del canone né superiore al doppio del canone stesso, fermo restando quelle stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5, del D. Lgs. 285 del 30.04.1992.
2. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile.
3. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1/e, nel caso di installazioni abusive di manufatti, risultanti dal verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico dei contravventore sono recuperate con il procedimento di riscossione coattive previsto nell'art. 19 del presente Regolamento.

ART. 21
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 1999.
2. L'accertamento e la riscossione della TOSAP, i cui presupposti di imposizione si sono verificati anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, continuano ad essere effettuati, anche dopo il 1° gennaio 1999.
3. Le autorizzazioni e le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare e con il pagamento ivi previsto, salvo la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.

COSAP

INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI

OCCUPAZIONI PERMANENTI

SUOLO PUBBLICO

- Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci
- Spazi riservati al parcheggio privato
- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio
- Cartellonistica pubblicitaria stradale e preinsegne
- Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo
- Dissuasori stradali
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti
- Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno di negozi
- Arredo urbano in genere pubblicizzato ed esposto a cura di privati
- Dehors
- Fioriere e simili
- Aree mercatali, attrezzate, collocate in appositi recinti, chiusi od aperti, a ciò destinati e sottratti all'uso dei pedoni o dei veicoli
- Distributori di tabacchi

SOPRASSUOLO

- Tende parasole
- Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo
- Cavodotti, elettrodotti e simili
- Impianti a fune per trasporto merci e persone

SOTTOSUOLO

- Cisterne e serbatoi interrati in genere
- Cavodotti interrati
- Condotte e tubazioni interrate
- Pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità
- Cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili per l'erogazione di pubblici servizi

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

SUOLO PUBBLICO

- Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti)
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi espositori
- Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno di negozi
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
- Scavi e reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) eseguiti per la manutenzione di impianti ed attrezzature destinati alla fornitura di servizi di pubblica utilità
- Spettacoli viaggianti e circensi
- Manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive
- Deposito temporaneo di merci di qualunque genere su spazi pubblici
- Fioriere e simili
- Dehors
- Ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi
- Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo

SOPRASSUOLO

- Tende parasole
- Insegne pubblicitarie a bandiera ed mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo
- Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze
- Cavodotti, elettrodotti e simili realizzati a carattere temporaneo

SOTTOSUOLO

- Pozzi, pozzetti, condutture, cavidotti interrati realizzati a carattere provvisorio